

Pietro Colletta

STRATEGIA D'INFORMAZIONE E GESTIONE DEL CONSENSO NEL REGNO DI SICILIA: LA SEPOLTURA DI FEDERICO III

Federico III d'Aragona, re di Sicilia dal 1296 al 1337, ha rappresentato, nella tradizione storiografica siciliana, il simbolo della strenua lotta per la sopravvivenza del regno nato dal Vespro¹. Il sovrano, eletto dai siciliani dopo il "tradimento" di Giacomo II d'Aragona, difese infatti per un quarantennio l'indipendenza del regno di Sicilia, sul piano militare e diplomatico, con duttilità e intelligenza politica. Dopo la prima fase della guerra contro la coalizione angioino-papale-catalana, nel 1302, con la pace di Caltabellotta, Federico si assicurò un periodo di tregua, necessario per recuperare le forze, in vista di una ripresa delle ostilità, che avrebbe contraddetto nei fatti gli accordi firmati. Il re di Sicilia si volse in seguito a conseguire prestigio internazionale, tessendo alleanze che rafforzarono la sua posizione nei confronti del blocco angioino-papale, e nel 1313 poté così dare avvio a una seconda fase militare, che vedeva la sua partecipazione alle campagne italiane degli imperatori Enrico VII e Ludovico di Baviera e il suo intervento nella guerra di Genova. Altrettanto oculata era la sua azione sul piano interno: mirando a mantenere il consenso delle varie componenti sociali e politiche del regno, esercitò con decisione il ruolo che gli competeva, di moderare le rivalità baronali, dispensando con equilibrio assennato cariche e preminenze, senza trascurare per altro il ruolo politico delle *universitates*. La fedeltà e l'affetto che il popolo siciliano gli dimostrò, in più circostanze, sono indicativi del favore incontrato dalla sua azione di governo.

Il giudizio sulla personalità e sull'operato politico del figlio e successore di Federico III, Pietro II, è stato invece tradizionalmente negativo, fino almeno alla metà del Novecento². A Pietro II è certamente nuociuto il confronto col padre: un confronto inevitabile, ma che si rivela inopportuno se si considera anche solo la diversa durata del regno di Pietro, appena un quinquennio rispetto agli oltre quarant'anni di quello di Federico. Così, a seguito del giudizio malevolo del contemporaneo Giovanni Villani, che, come è noto, lo definì «uno mentecatto»³,

¹La tradizione storiografica siciliana favorevole a Federico III, che ha inizio col cronista coevo Nicolò Speciale, ha due momenti fondamentali in S. V. Bozzo, *Note storiche siciliane del secolo XIV*, Tip. Virzi, Palermo, 1882, e in A. De Stefano, *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*, Zanichelli, Bologna, 1956. Occorre ricordare, però, che esiste anche una tradizione opposta, che si riscontra già nell'Alighieri. Per degli studi moderni, che

individuano dei limiti nella politica di Federico III, ma per lo più valutandoli come dovuti alla crisi generale del Trecento siciliano, v. di sotto n. 6.

²Per una rassegna dei giudizi negativi su Pietro II, C. Mirto, *Petrus Secundus Dei gratia Rex Siciliae (1337-1342)*, «Archivio Storico Siciliano», IV s., II (1976), pp. 53-126 (v. pp. 53-55).

³G. Villani, *Nuova Cronica*, l. XII, cap. 71, a

e delle critiche mossegli dal cronista siciliano Michele da Piazza, Pietro II, nonostante il lungo apprendistato al fianco del padre, che lo aveva voluto associare al trono fin dal 1321, è stato accusato dagli storici moderni di incapacità politica e dipinto come un sovrano succube dei suoi consiglieri, influenzato ora da una fazione, quella della moglie Elisabetta di Carinzia, dei fratelli Palizzi e dei Chiaramonte, ora dall'altra, quella che faceva capo all'infante Giovanni di Randazzo, dal 1340 vicario del regno. Gli è stata attribuita, pertanto, una responsabilità determinante nella profonda crisi politica e sociale, i cui primi sintomi si manifestavano, in modo inequivocabile, proprio durante il suo regno: alla sua presunta inettitudine sarebbero dovuti lo scontro violento tra le fazioni baronali e la perdita del prestigio che Federico III aveva assicurato alla Corona attraverso la mediazione e la guida delle forze politiche del regno.

La prima parziale revisione di questa tradizione storiografica è stata opera di F. Giunta, che da un lato ha messo in rilievo che Pietro II «ereditava un regno molto provato, che attraversava uno dei momenti più critici della sua esistenza», dall'altro ha richiamato l'attenzione su alcuni elementi positivi della sua azione di governo, volta ad arginare la crisi: l'energia nel reprimere, poco dopo la sua ascesa al trono, la rivolta dei Ventimiglia e degli Antiochia, le trattative dell'ottobre del 1338 con Papa Benedetto XII, per ottenere l'investitura dell'isola per sé e per i suoi successori, in cambio del pagamento del censo dovuto alla Chiesa, e la volontà, fin dal novembre dello stesso anno, di ricostruire la flotta. È significativo per altro, che il Giunta abbia incluso, tra i meriti di Pietro II, anche l'assegnazione del vicariato, nel 1340, «al più intelligente fratello Giovanni»⁴.

Una rivalutazione più completa di Pietro II, sia dal punto di vista umano che politico, ha proposto in seguito C. Mirto. Lo studioso ha messo in luce la mitezza e la pazienza del carattere del sovrano, accanto alla decisione e tempestività dell'azione contro il Ventimiglia, già ricordata dal Giunta, ma soprattutto ha negato la perdita di prestigio della monarchia: il re avrebbe continuato ad essere «elemento fondamentale di equilibrio» nello Stato, capace di «garantire l'ordine e la stabilità del regno», e l'anarchia sarebbe arrivata solo a metà del secolo, «dopo la morte di Pietro e di Giovanni, in seguito a reggenze deboli e a sovrani fanciulli»⁵.

Studi recenti sul Trecento siciliano, poi, pur senza occuparsi specificamente di Pietro II, hanno contribuito anch'essi, indirettamente, a delimitare le sue responsabilità nella crisi del regno: hanno rintracciato, infatti, già durante il regno di Federico III, i segni di una debolezza congenita sul piano economico e militare, e i limiti di un apparato istituzionale fondato su fragili equilibri politici, che presto si sarebbero spezzati, lasciando il campo alle rivalità e allo scontro, anche armato, tra baroni. Il regno di Sicilia pertanto, la cui autonomia era minata alla base da questi elementi, non poteva sottrarsi a lungo all'orbita della corona d'Aragona, dalla quale sarebbe stato assorbito alla fine del XIV secolo⁶.

cura di G. Porta, Fondazione Pietro Bembo e Ugo Guanda Ed., Parma, 1991, vol. III, p. 155.

⁴F. Giunta, *Aragonesi e Catalani nel Mediterraneo*, I, Manfredi, Palermo, 1953, pp. 24 sg. e pp. 38 sg.

⁵Vd. C. Mirto, *Petrus Secundus* cit., pp. 67 sg. e pp. 104-106.

⁶Per un'interpretazione complessiva del Trecento come secolo caratterizzato da rivalità e da scontri anche armati all'interno

Fatta questa premessa, vorrei proporre alcune riflessioni circa quello che può essere considerato il primo atto politico di Pietro II, subito dopo la sua successione al trono, vale a dire la “gestione della memoria” del padre appena defunto. Le due lettere, rispettivamente del 27 e 28 giugno 1337, con cui Pietro comunicava all’opinione pubblica la scomparsa di Federico III il 25 dello stesso mese, e la sua sepoltura a Catania, non hanno finora ricevuto l’attenzione che meritano: esse testimoniano, come vedremo, che alla Corte siciliana fu elaborata una strategia d’informazione, che mirava a rinsaldare i legami fra il nuovo sovrano ed i suoi sudditi.

Le due lettere in questione, entrambe indirizzate ai Palermitani, sono tramandate nel cap. 101 della *Cronica Sicilie* di autore anonimo⁷. La prima è conservata, per altro, anche nella *Historia Sicula vulgari dialecto conscripta*⁸ e

dell’aristocrazia, senza alcuna distinzione sostanziale fra il regno di Federico III e quello dei suoi successori, P. Corrao, *Governare un regno: potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Liguori, Napoli, 1991, e Id., *L’aristocrazia militare del primo Trecento: fra dominio e politica*, «Atti del Convegno di studi “Federico III d’Aragona re di Sicilia (1296-1337)”», Palermo 27-30 novembre 1996», «Archivio Storico Siciliano», IV s., XXIII (1997), pp. 81-108. Per un quadro specifico della situazione palermitana nella prima metà del Trecento, esemplificativo della crisi del regno, indipendentemente dalle capacità di Federico III, L. Sciascia, *Vita cittadina a Palermo tra il 1320 e il 1340*, ed Ead., *Vita cittadina a Palermo nell’anno della peste nera*, rispettivamente introduzioni al sesto e all’ottavo volume degli *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, Municipio di Palermo, 1987 e 1994, ristampate in: Ead., *Il seme nero. Storia e memoria in Sicilia*, Sicania, Messina, 1996, pp. 67-104 e 105-124. Con una prospettiva più ampia sulle difficoltà socio-economiche, oltre che politiche, della Sicilia in generale, H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile, 1300-1450*, Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo & École française de Rome, Roma-Palermo, 1986, e S. R. Epstein, *An island for itself: economic development and social change in late medieval Sicily*, Cambridge University press, Cambridge, 1992 (trad. it.: *Potere e mercati in Sicilia: secoli XIII-XVI*, Einaudi, Torino, 1996). Per un atteggiamento critico, specificamente nei confronti della politica di Federico III, ma sopra tutto dopo il 1311, C. R. Backman, *The decline and fall of medieval Sicily. Politics, religion, and economy in the reign of Frederick III, 1296-1337*, Cambridge University press, Cambridge, 1995. Per una posizione anche più negativa nei confronti di Federico III, cui si nega ogni autonomia politica, S. Tramontana, *Il Vespro fra storia e immaginario collettivo*, «Atti del Convegno “Federico III d’Aragona re di Sicilia”» cit., pp. 9-19 (v. p. 13).

⁷L’opera è generalmente conosciuta come “*Chronicon Siciliae*” oppure come “*Chronicon Siculum*”, cioè coi titoli che ha rispettivamente nelle edizioni di E. Martène – U. Durand (*Thesaurus Novus Anecdotorum*, III, Lutetiae Parisiorum, 1717, pp. 5-100), di J. G. Graeve – P. Burmann (*Thesaurus antiquitatum et historiarum Siciliae*, V, Lugduni Batavorum, 1723, pp. 1-84) e di L. A. Muratori (R.I.S., X, Mediolani, 1727, pp. 809-904), ovvero in quella di R. Gregorio (*Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, II, Palermo, 1792, pp. 121-267), ma poiché nessuno dei due titoli ha alcuna attestazione nella tradizione manoscritta, si è preferito qui utilizzare quello di “*Cronica Sicilie*”, tradito da quasi tutti i codici pervenuti. Dato che l’edizione del Gregorio è l’unica a contenere il cap. 101 (le altre edizioni basate su un manoscritto mutilo, si interrompono al cap. 96), alle sue pagine si farà riferimento nelle citazioni qui di seguito; al suo testo sono state apportate però delle correzioni, grazie all’ausilio di nuovi codici da me collazionati in vista di un’edizione critica, sulla cui opportunità, a causa delle numerose mende e imprecisioni delle edizioni settecentesche, P. Colletta, *Sull’edizione di R. Gregorio della Cronica Sicilie di anonimo del Trecento*, in corso di stampa; quanto alla grafia, nelle citazioni mi sono attenuto agli usi medievali traditi dai codici più antichi, diversamente dal Gregorio che invece ha normalizzato (cfr. p. es., nella sua edizione, la costante presenza dei dittonghi).

⁸Questo è il titolo dato da R. Gregorio ad una cronaca in siciliano conservata nel ms. I B 26 della Società Siciliana di Storia Patria di Palermo. L’editore settecentesco la pubblicò solo parzialmente (R. Gregorio, *Bibliotheca* cit., pp. 273-301), dalla morte di Federico III in poi, e con non poche mende, che saranno discusse in un mio intervento in corso di definizione, nel quale si affronterà anche il problema della datazione dell’opera, e del suo rapporto da un lato con l’originale latino inedito, dall’altro con

nel suo originale latino, ancora inedito, la cronaca *De acquisitione insule Sicilie*⁹; la seconda, in una versione più breve rispetto a quella della *Cronica Sicilie*, ma dal contenuto sostanzialmente identico, apre la *Historia Sicula* di Michele da Piazza¹⁰. Nella prima, come si è detto, Pietro II il 27 giugno informa i sudditi della morte del padre, e di costui tesse un elogio impreziosito di esclamazioni enfatiche e di citazioni bibliche. La difesa dei sudditi, e la “munificenza”¹¹ nei loro confronti, sono gli elementi fondamentali dell’azione di governo di Federico III, che egli si impegna a proseguire fedelmente, coinvolgendo i propri fratelli¹². È per altro significativo che la cronaca di Nicolò Speciale¹³, che si conclude con la morte di Federico III, si adegui, in un contesto retorico anche più sostenuto, al tono celebrativo della lettera di Pietro II, come dimostrano alcuni riecheggiamenti di formule bibliche¹⁴ e, soprattutto, che insista in modo analogo sulla religiosità di Federico III e sulla sua lealtà nei confronti dei sudditi¹⁵: ciò dimostra non solo che lo Speciale utilizzava i documenti ufficiali, ma anche, ed è

la *Cronica Sicilie* anonima, della quale è stata considerata a lungo traduzione, almeno in parte (così p. es. G. Fasoli, *Cronache medievali di Sicilia. Note d’orientamento*, Pàtron, Bologna, 1995 [Catania, 1950¹], pp. 48-49 e p. 64, cui rinvia, in merito, anche G. Ferràù, *La storiografia del ‘300 e ‘400*, in *Storia della Sicilia*, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli, 1980, IV, pp. 648-676 [v. p. 671]).

⁹Di questa cronaca, e di alcuni suoi manoscritti, ha dato notizia G. Rossi Taibbi, *Cronache e cronisti di Sicilia. Un codice inedito di Jeronimo Zurita*, «Bollettino del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani», 1 (1953), 246-262 (v. pp. 258 sgg. e n. 19).

¹⁰Michele da Piazza, *Cronaca 1336-1361*, a cura di A. Giuffrida, «Fonti per la storia di Sicilia», Italo-Latino-Americana Palma, Palermo-São Paulo, 1980, p. 49.

¹¹Nel passo citato di sotto, in n. 12, accolgo la lezione *munificencie* tradita dai manoscritti, al posto di *magnificentiae* di Gregorio (cfr. anche l’espressione analoga del cap. 102 [p. 247 del Gregorio]: *dominus genitor noster dexteram sue munificencie aperuit* [così i codd.; *magni-Gregorio*]).

¹²*Cronica Sicilie*, p. 242, dove Pietro II, nel chiedere conforto e sostegno ai Palermitani, promette loro: *sua vestigia ... subsequentes (nos, Petrus II), vos dignis honoribus in largiflua regie munificencie* (così i codd.; *magni-Gregorio*) *dextera prosequimur* (così i codd.; *-quemur* Gregorio), *et pro defensione nostrorum fidelium eligimus, quoties necesse fuerit, disponere vitam nostram ceteramque virilem prolem, quam (quam codd.; om. Gregorio) moriens* (così i codd.; *muneris* Gregorio) *coadiutricem nobis - Deo gracias - dereliquit* (così i codd.; *reli.-Gre.*).

¹³N. Speciale, *Historia Sicula*, l. VIII, cap. VIII, in R. Gregorio, *Bibliotheca* cit., I, Palermo, 1791,

pp. 506-508.

¹⁴*Cronica Sicilie*, p. 242: *Accingere* (così i codd.: infinito in accezione imperativa; si ha accingite nella *Historia Sicula vulgari dialecto conscripta* - v. R. Gregorio, *Bibliotheca* cit., p. 273 -) *nobiscum ad lacrymas, dilecta turba fidelium... induamur* (così i codd.; *-mus* Gre.) *cilicium, sedeamus in cinere, operam demus lugubribus, ut cantemus amaritudinis nostre canticum, in salicibus organa suspendamus*, e N. Speciale, *Historia Sicula* cit., p. 506: *Scindite corda vestra pusilli cum maioribus... induite membra vestra cilicium, sedete in cinere, fundite lacrymas, eructate suspiria, suspendite organa vestra in salicibus super flumina Babylonis, et cantate canticum tenebrarum*. Le formule riecheggiano *Psalm. 136,1-2: super flumina Babylonis illic sedimus et flevimus / cum recordaremur Sion / in salicibus in medio eius suspendimus organa nostra*, e, con variazioni modeste, costituiscono un “topos” della cancelleria siciliana: v. p. es. anche la lettera dei Palermitani a Papa Martino IV, all’indomani del Vespro, nel cap. 40 della *Cronica Sicilie* (p. 154): *in ficus fatuas et salices steriles suspendamus organa super flumina Babylonis*. Del riecheggiamento delle formule bibliche, nello Speciale e nella lettera di Pietro II, si dice anche in G. Ferràù, *Nicolò Speciale storico del Regno Siciliae*, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo, 1974, pp. 89 sg. e n. 1, al fine di attestare l’utilizzazione di documenti ufficiali da parte dello Speciale.

¹⁵*Cronica Sicilie*, p. 242: *Gloriosus princeps genitor noster, qui tanto tempore hoc regnum longis durisque bellis a manibus hostium defensavit, et ne antiquorum* (così i codd.; *eorundem a. Gregorio*) *hostium superbie perpetuo serviretis effecit, vir spiritualem* (così i codd.; *spirita-* Gregorio) *inter huius mundi principes vitam agens, et demum assumptis*

quello che più ci interessa in questa sede, che le linee di propaganda, elaborate a Corte, erano recepite dai cronisti coevi, che svolgevano così anche la funzione, tutt'altro che secondaria, di opportuna cassa di risonanza.

Ancora più significativa è la seconda lettera, che testimonia la volontà di Pietro II di guadagnare il favore dell'opinione pubblica, e in particolare di quella palermitana. Il nuovo sovrano infatti, ritenendo probabile una protesta dei Palermitani, dichiara che nonostante Federico III, per esaudire le richieste della città, e al contempo per seguire la tradizione dei precedenti re di Sicilia, avesse dato disposizione di essere seppellito a Palermo, tuttavia la distanza, il caldo estivo e l'urgenza di altri affari di governo, avevano impedito, per il momento, di esaudire la sua volontà: il suo corpo era stato tumulato a Catania, in attesa che ne fosse possibile il trasporto a Palermo¹⁶. Le affermazioni di Pietro II in questa lettera sono in contraddizione, però, con quanto stabilito da Federico III circa il luogo della sua sepoltura, nel testamento dettato tre anni prima di morire, come si sa con certezza dopo l'edizione curatane da G. La Mantia¹⁷. Il 29 marzo del 1334 Federico III aveva consegnato, infatti, al notaio Francesco di Catania, le sue disposizioni testamentarie, nel corso di una cerimonia ufficiale alla quale era presente il gruppo di potere vicino al sovrano – il conte Francesco Ventimiglia, il camerario Pietro d'Antiochia, il cancelliere Ramon Peralta e il maestro giustiziere Blasco Alagona –, insieme con i tre figli di Federico – Pietro II, Guglielmo e Giovanni –, che giuravano solennemente di rispettare le volontà del padre, al quale, in quell'occasione, prestavano omaggio e giuramento di fedeltà. Nel testamento Federico III ribadiva l'indipendenza del regno e il diritto di successione per i figli, riprendeva per sé e per il figlio Pietro l'antico titolo di *Rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue*, proclamando anche l'unità del regno di Sicilia al ducato di Calabria, e stabiliva che il censo dovuto alla Chiesa fosse pagato solo a conclusione della guerra con gli angioini.

devote cum omni reverencia ecclesiasticis sacramentis... XXV presentis mensis iunii diem clausit extremum. Volumus itaque, ..., ut pro christianissimo rege, qui vices diligentis patris, fratris et filii suis Siculis exhibebat, dignas exequias celebretis. Analogamente N. Speciale, *Historia Sicula* cit., pp. 506 sg., chiama Federico III *clypeus defensionis vestre* (cioè dei siciliani), sottolinea l'affetto nei suoi confronti dei sudditi, che si rendono protagonisti di un improbabile trasporto a spalla della lettiga del sovrano morente, da Enna fino a Paternò, vicino Catania, e descrive un commosso corteo funebre, cui accorrono in massa *nobiles et populares* in lacrime. Del sovrano, che spira nell'atto di abbracciare la croce, è ricordata, inoltre, la profonda devozione per S. Agata, e infine il racconto della sua morte è inserito in un clima mistico-prophetico, al quale egli si era mostrato sensibile in vita, col ricordo del passaggio di una cometa, presaga di sventure per il regno, e della profezia di Donato da Brindisi, che ne aveva preannunziato la morte in *Hierosolymitanis partibus*, confermata dal

decesso di Federico in una chiesa dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, in *vigilia nativitatis eiusdem Beati Johannis* (questa data, corrispondente al 23 giugno, è l'unica discordanza rispetto alla lettera inserita nella *Cronica Sicilie*, in cui, come si è detto, è indicato invece il 25 giugno).

¹⁶La lettera, come si è detto, è tramandata anche nel primo capitolo della *Historia Sicula* di Michele da Piazza, in una versione in cui, a parte l'omissione della premessa (*Per alias – respondemus, quod*) e la datazione erronea al 1336 anziché al 1337, non vi sono varianti di rilievo.

¹⁷G. La Mantia, *Il testamento di Federico II aragonese, re di Sicilia*, «Archivio Storico per la Sicilia», II-III (1936-37), 13-50, che ha curato l'edizione grazie all'utilizzazione di una copia. L'originale, invece, è conservato nell'Archivio della Corona d'Aragona, tra le Pergamene di Alfonso III, col n.794, come segnalato da L. Sciascia, *Il seme nero* cit., pp. 15-25 (v. pp. 22 sgg.).

Accanto a queste indicazioni pienamente coerenti con la sua lunga azione di governo, Federico III inseriva però anche due clausole, con le quali sembra che riconoscesse la debolezza intrinseca del regno, e ne presagisse le successive vicende storiche. La prima di queste clausole disponeva, infatti, il passaggio del regno alla corona d'Aragona, nel caso di estinzione della discendenza maschile, e fornì in seguito un fondamento giuridico alle rivendicazioni di Pietro IV d'Aragona nei confronti della corona siciliana¹⁸. Con l'altra, disattesa come si è visto da Pietro II, il sovrano richiedeva di essere sepolto nel regno d'Aragona, nella chiesa di S. Francesco a Barcellona, accanto alla tomba della madre Costanza¹⁹, manifestando il segno di «un rapporto quasi edipico», che nel XIV secolo lega il regno siciliano a quello aragonese²⁰.

Da una lettera di Ramon Peralta ad Alfonso il Benigno, del 27 dicembre 1334, apprendiamo inoltre che, qualche mese dopo la stesura del testamento, il 31 ottobre del 1334, Federico III volle rendere pubblica la clausola circa la successione aragonese, nel corso di un "parlamento generale", tenutosi a Piazza, cui intervennero, accanto alla classe aristocratica e militare («comtes, richs homs, barons, cavalers»), anche le rappresentanze cittadine («sindichs de les ciutats e terres»). Il Peralta, che era stato presente sia alla cerimonia di marzo, sia al parlamento di ottobre, consapevole dell'importanza che essa avrebbe potuto avere in futuro, inviava una copia di questa clausola al sovrano d'Aragona perché potesse regolarsi all'occorrenza «segons que ben vist li sera»²¹. In seguito, dopo la morte di Federico III e l'apertura del testamento, anche Pietro IV d'Aragona, nel frattempo succeduto al padre, fu informato della clausola, questa volta ufficialmente, da Pietro II²².

Nonostante la sua importanza politica, la solennità con cui fu consegnato al notaio tre anni prima della morte del sovrano, e la comunicazione ufficiale di cui seppe il re d'Aragona, tuttavia sul testamento calò il silenzio delle fonti siciliane. I primi a darne notizia, e in modo dettagliato, furono, per motivi ovvi,

¹⁸F. Giunta, *Aragonesi* cit., p. 178 e n. 44, e G. Fasoli, *L'unione della Sicilia all'Aragona*, in Ead., *Scritti di storia medievale*, La Fotocromo Emiliana, Bologna, 1974, pp. 413-442 (v. pp. 415 sg.) [già «Rivista Storica Italiana», 65 (1953), 297-325].

¹⁹Il sovrano disponeva inoltre che, in attesa del trasporto in Catalogna, il suo corpo fosse deposto nel duomo di Siracusa, per la particolare devozione che egli nutriva nei confronti di S. Lucia, patrona di quella città.

²⁰L. Sciascia, *Le ossa di Bianca di Navarra: ancora l'eros come metafora del potere*, «Quaderni Medievali», 43 (1997), pp. 120-133 (v. p. 127); Ead., *Bianca di Navarra, l'ultima regina. Storia al femminile della monarchia siciliana*, «Principe de Viana», 60, 217 (1999), pp. 293-309 (v. p. 294). Sull'utilizzazione di questa clausola, a sostegno della sua tesi circa la dipendenza, anche sotto Federico III, del regno di Sicilia da quello aragonese, S. Tramontana, *Il Vespro* cit., p. 13.

²¹Nell'Archivio della Corona d'Aragona, fra le «Cartas Reales» di Alfonso III, con il n. 3718, si trovano in realtà tre lettere del Peralta, di contenuto quasi identico. Non avendo ricevuto risposta alla lettera del 27 dicembre, infatti, il Peralta scrisse nuovamente ad Alfonso il 25 e il 26 febbraio successivo. Dei tre documenti, qui trascritti in appendice, quello del 26 febbraio era già stato segnalato da C. R. Backman, *The decline* cit., pp. 79-80, n. 115, che però ha creduto che, nel "parlamento" di ottobre, Federico III comunicasse di avere aggiunto un codicillo al suo testamento, e non, come si è detto, che rendesse pubblica una clausola presente nel testamento fin dall'inizio.

²²Il documento del 28 luglio 1337, qui trascritto in appendice, con cui il notaio Francesco di Catania, per incarico di Pietro II, informò Pietro IV d'Aragona, è conservato nell'Archivio della Corona d'Aragona, fra i «Pergaminos» di Pietro IV, col n. 287; ringrazio Laura Sciascia, che me lo ha segnalato.

due cronisti legati alla corona d'Aragona: il notaio Pau Rossell e, più tardi, Jeronimo Zurita. Il primo nel 1435-38, in un'opera storica che attinge abbondantemente alla *Cronica Sicilie*, e la cui origine è da rintracciare nel programma di legittimazione di Alfonso il Magnanimo, in vista dell'impresa napoletana, trascriveva il testamento, al fine di attestare il diritto aragonese alla successione nel regno di Sicilia, e con una spregiudicata mistificazione, tacendo del regno di Federico IV e del periodo dei quattro vicari, sosteneva che dopo la morte di Ludovico II (1355), in mancanza di eredi, il regno era passato in successione a Pietro IV d'Aragona²³. Più di un secolo dopo, il cronista ufficiale della corona d'Aragona, Jeronimo Zurita, che come il Rossell aveva letto il testamento in originale, o in una delle copie presenti negli archivi aragonesi, ricordava le due clausole in questione, fra quelle d'interesse più rilevante²⁴.

Nessuna delle cronache siciliane coeve fa invece alcun cenno al testamento del 1334, e questo sarebbe tanto più sorprendente, per due autori come lo Speciale e l'anonimo della *Cronica Sicilie*, che gravitavano in ambienti vicini alla Corte ed avevano accesso ai documenti ufficiali²⁵, se non fosse in linea proprio con un atteggiamento di Pietro II, testimoniato dalle due lettere di cui si è detto²⁶. Il nuovo sovrano, infatti, non diede alcuna notizia della clausola della successione, né di quella circa la sepoltura, che lo avrebbe posto in grave imbarazzo, e avrebbe suscitato nel regno delle reazioni decisamente negative. Era facilmente comprensibile infatti, che non sarebbe stata accolta certo con piacere la notizia che Federico III, pur avendo dedicato la vita a difendere l'indipendenza del regno e la libertà dei suoi sudditi, aveva poi, invece, richiesto di essere sepolto non in Sicilia ma a Barcellona. Il compito di rimediare allo scarso acume politico, in questo caso, di Federico III, toccò a Pietro II, che non solo non diede corso alle disposizioni del padre circa la propria sepoltura, ma il giorno successivo a quello in cui veniva data lettura del testamento²⁷, si affrettò a scrivere ai Palermitani, proponendo una versione ufficiale dei fatti più adatta alle circostanze: anche in punto di morte Federico III si era mostrato rispettoso delle tradizioni del regno e fedele ai suoi sudditi, richiedendo di essere seppellito

²³In merito E. Pispisa, *La «Descendentia dominorum regum Sicilie» di Paolo Rosselli*, «Studi Medievali», 3^a s., XVII, II (1976), pp. 833-862, ristampato in Id., *Medioevo meridionale. Studi e ricerche*, Intilla, Messina, 1994, pp. 283-313 (circa il testamento in particolare pp. 311 sg.).

²⁴J. Zurita, *Anales de la Corona de Aragón*, I, VII, cap. XXXIX, a cura di A. Canellas Lopez, Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.), Zaragoza 1978, vol. 3, pp. 444-446.

²⁵L'anonimo cronista della *Cronica Sicilie* per altro, come è noto, trascrisse nel cap. 24 il testamento di Federico II di Svevia.

²⁶L'unica cronaca siciliana a menzionare un testamento di Federico III è la cronaca *De adquisicione*, di cui si è detto di sopra in n. 9, e naturalmente anche la sua traduzione in siciliano. L'anonimo cronista però, del testamento, che dice dettato in punto di morte,

cioè nel 1337, e non, come in realtà, nel 1334, ricorda solo la clausola della successione aragonese, e aggiunge un'informazione incongruente circa dei codicilli, coi quali Federico avrebbe stabilito la cessione dell'isola alla Chiesa e agli angioini. È da rilevare, in proposito, che la cronaca *De adquisicione* è della fine del '300, ed è scritta, quindi, in un contesto storico e con istanze ideologiche del tutto diverse rispetto a quelle dei tre cronisti precedenti; su questo argomento e sul perché dell'omissione di questi codicilli da parte di R. Gregorio, nella sua edizione della traduzione in siciliano, vd. l'articolo in corso di definizione, di cui si dice di sopra in n. 8.

²⁷Il testamento fu aperto due giorni dopo la morte di Federico, il 27 giugno, alla presenza di Pietro, come risulta da G. La Mantia, *Il testamento cit.*, p. 29.

nella cattedrale di Palermo. Il riguardo con cui Pietro II si rivolgeva ai Palermitani, per assicurare loro che la sepoltura del sovrano a Catania era di durata temporanea, dettata da necessità pratiche, e per formulare la promessa di una successiva traslazione delle spoglie che non ebbe mai seguito, era d'altra parte necessario perché Palermo non sentisse lesi i suoi diritti di capitale, e giustificato dall'opportunità, per il nuovo sovrano, di guadagnare il favore della città, che da qualche tempo mostrava segni d'inquietudine per la lontananza del re²⁸.

La testimonianza delle due lettere di Pietro II, oltre che delle cronache coeve, rivela in definitiva che, con l'occultamento di clausole testamentarie che avrebbero reso impopolare la memoria di Federico III, da parte della Corte siciliana vi fu una strategia d'informazione, e di gestione del consenso, apprezzabilmente attenta a rinsaldare il legame fra Corona e sudditi, nel momento particolarmente delicato della successione. Non mi pare sufficientemente supportata l'ipotesi, suggerita da C. Mirto, che la seconda lettera di Pietro II attesti, invece, un fatto realmente accaduto, e cioè un ripensamento di Federico III, che in punto di morte avrebbe richiesto la sepoltura a Palermo, anziché a Barcellona come stabilito precedentemente²⁹. Se infatti, le motivazioni affettive – cioè il desiderio di essere sepolto accanto alla madre a Barcellona – erano prevalse sulle considerazioni di opportunità politica tre anni prima, al momento della stesura del testamento, e poi nei tre anni successivi il sovrano non si era curato di tenere nel giusto conto l'eventuale reazione ostile dell'opinione pubblica siciliana, penso si possa ritenere poco probabile che, viceversa, egli abbia fatto una valutazione politica adeguata solo quando si trovò in fin di vita.

In mancanza di elementi solidi di giudizio, mi pare poi inopportuno cercare di stabilire se, o in quale misura, l'oculatezza di questa strategia d'informazione sia da attribuire a Pietro II o ai suggerimenti dei suoi consiglieri. E d'altra parte è merito indubitabile del nuovo sovrano, comunque, l'aver quanto meno condiviso e messo in atto un programma elaborato a Corte.

La versione dei fatti, proposta dalla Corte, venne diffusa e tramandata dai cronisti siciliani coevi, dall'anonimo della *Cronica Sicilie*, da Michele da Piazza ed anche, *ex silentio* come si è visto, da Nicolò Speciale, e l'autorevolezza di questi cronisti la fece sopravvivere assai a lungo, se ancora S. V. Bozzo, nel 1882³⁰, la riteneva più credibile rispetto alla testimonianza di Zurita, isolata perché la cronaca di Rossell era ed è ancora inedita. Nel 1937 però, con la pubblicazione del testamento di Federico III da parte del La Mantia, si è accertata la volontà del sovrano circa la sua sepoltura, e quanto di diverso è tramandato dalle cronache è stato in seguito generalmente trascurato. Solo C. Mirto ha rilevato la cosa, ma con una spiegazione che si è indicata su come poco persuasiva: per questo ci si è permessi di suggerire un'altra interpretazione, e cioè che la discrepanza della lettera di Pietro II sia frutto di deliberata astuzia politica.

²⁸Sulla lontananza, non solo fisica, di Federico III da Palermo e dai suoi problemi, L. Sciascia, *Vita cittadina* cit. (il primo dei due articoli), pp. 101 sgg.

²⁹C. Mirto, *Petrus Secundus* cit., p. 65 n. 2, e

Id., *Il regno dell'isola di Sicilia e delle isole adiacenti dalla sua nascita alla peste del 1347-1348*, Messina, 1986, pp. 209 sg.

³⁰S. V. Bozzo, *Note storiche* cit., p. 668 n. 1.

Appendice

1. Lettere di Ramon Peralta ad Alfonso IV d'Aragona sul testamento di Federico III.

Il Peralta scrive ad Alfonso IV, re d'Aragona, per informarlo che Federico III di Sicilia, nel corso di un "parlamento" tenutosi il 31 ottobre 1334 a Piazza, ha reso pubblica una clausola del suo testamento, che prevede che, in assenza di eredi maschi, la corona del regno di Sicilia passi allo stesso Alfonso o ai suoi successori, nell'ordine indicato. Non avendo ricevuto risposta alla prima lettera, del 27 dicembre 1334, il Peralta ne scrive altre due, simili alla precedente, il 25 e il 26 febbraio 1335. Le tre lettere, che sono state indicate qui con le lettere A, B e C, contengono tutte la trascrizione della clausola testamentaria, che è stata riprodotta, qui, per evitare inutili ripetizioni, solo all'interno della prima. I segni d'integrazione, o le note nelle parti latine, rilevano quel che di illeggibile è stato restituito grazie alle altre due lettere, o eventuali varianti.

A

Al molt alt e molt poderos senyor senyor Jamfos per la gracia de Deu Rey d'Arago, de Valencia, de Cerdunya, de Corcegua e Comte de Barchinona, <jo> Ramon de Peralta humilment senyor besan vostres peus e vostres mans me coman en la vostra gracia. Sapie senyor la vostra molt alta senyoria quel derer dia del mes d'octubre, lo senyor Rey En Friderich tench parlament general en un loch qui es quaix el mig de Sicilia qui ha nom <Pla>ça, al quel parlament senyor foren lo senyor Rey En Pere, el senyor duch, el procurador del senyor infant Don Johan, e foren aqui tots los comtes, barons, nobles, feudatares e los sindichs de les ciutatz e terres de Sicilia; e plach al senyor Rey que entre los altres que jo hi fos. Al quel parlament senyor foren feytz molts e bons ordenaments. E entre les altres cosers senyor lo dit senyor Rey En Frederich <publica> algunes clausules de son testament, en les quals sen...ya una que fa per vos e per la casa d'Arago, segons que mi par: e per zo fou senyor en tal manera que de la dicta clausula de paraula a paraula aja traslat, lo quel traslat senyor dintre aquesta letra ala vostra molt alta senyoria tramit, per zo senyor que daquela plenament siatz informat. Certifich senyor ala vostra molt alta senyoria que la dicta clausula fo acorgada e confirmada per lo dict senyor Rey En Pere e per lo senyor duch e per lo procurador del senyor infant Don Johan e puixes per tots los comtes, richs homs, barons, cavalers, sindichs de les ciutats e terres de Sicilia. E lo senyor Rey ha jurat son testament e clos e segillat e tots los damondits an jurat que en les cosers en aquel testament ordonadas per lo senyor Rey no vindran meyns; per que seng axi com aquel qui es tengut de certificar la vostra molt alta senyoria de totes les cosers que jo sabes que posen ser e devenir per vos senyor e per la corona d'Arago, vos scriu de les dites cosers longament. Lo traslat senyor de la dicta clausula se segueix sotz aquesta forma:

Item si (quod Deus avertat) contingerit prefatos carissimos filios suos Dominum Regem Petrum, Dominum Ducem Guillelmum et Dominum Infan-

tem Iohannem, vel filios legitimos et naturales ipsorum, seu alterius eorumdem, decedere, liberis masculis legitimis et naturalibus³¹ ex legitimo matrimonio descendentibus non relictis³², voluit et ordinavit quod in tali casu inopinato iure substitutionis³³ succedat ac substituatur et succedere debeat eis illustris Dominus Alfonsus, Rex Aragonum, honorabilis nepos eius. Quod si forte predictus Dominus Rex Aragonum predictam hereditatem et successionem³⁴ eius acceptare renueret³⁵, in eo casu succedat et substituatur dictis filiis eius, iure substitutionis predicte, inclitus Infans Petrus, Comes Empuriarum et Ripacursie, frater eius Domini Regis Aragonum, nepos carissimus testatoris eiusdem. Et si forte dictus Dominus Infans Petrus dictam hereditatem et successionem³⁶ acceptare noluerit, succedat et substituatur in dicta³⁷ hereditate et successione sua, et filiorum suorum, Dominus Infans Raimundus Berengarii, Comes Montanarum de Prades, frater dicti domini Regis Aragonum, eius testatoris³⁸ nepos. Et si forte quidem Dominus Infans Raimundus Berengarii predictam hereditatem et successionem eius et filiorum suorum, acceptare noluerit, succedat et substituatur in dicta hereditate et successione³⁹ sua Dominus Infans Petrus, primogenitus dicti domini Regis Aragonum. Et si forte quidem Dominus Infans Petrus dictam⁴⁰ hereditatem et successionem suam⁴¹ et filiorum suorum, acceptare noluerit, succedat et substituatur in dicta hereditate et successione⁴² sua et filiorum suorum⁴³ Dominus Infans Iacobus, Comes Urgelli, filius dicti domini Regis Aragonum. Et si forte dictus Dominus Infans Iacobus dictam hereditatem et successionem suam et filiorum suorum acceptare noluerit, succedat et substituatur in dicta hereditate Dominus Infans Ferrandus, Marchio Turnisensis⁴⁴, filius eiusdem domini Regis Aragonum, et sic⁴⁵ deinceps in futurum in proximiori gradu tam in predicto, quam in omnibus⁴⁶ aliis bonis dictorum filiorum suorum.

Humilment senyor besan vostres peus e vostres mans me coman en la vostra gracia; za senyor e en quel que pare yo sia, vos placia ami manar con acosa vostra.

Data a Trapana XXVII de decembre tercia indicio.

B

Al molt alt e molt poderos senyor senyor Jamfos per la gracia de Deu Rey d'Arago, de Valencia, de Cerdenya, de Corcegua e Compte de Barchinona, jo Ramon de Peralta humilment senyor besan vostres peus e vostres mans me

³¹Et *dopo* naturalibus **C**

³²-chtis **A**

³³successionis **C**

³⁴suchce- **A**

³⁵noluerit **C**

³⁶illeggibile **A**

³⁷da dicta hereditate *fino a* Raimundus Berengarii illeggibile **A**

³⁸da eius testatoris *fino a* Raimundus Berengarii illeggibile **A**

³⁹et successione *om.* **C**

⁴⁰eandem **A**

⁴¹suam *om.* **A**

⁴²et successione *om.* **C**

⁴³et filiorum suorum *om.* **A**

⁴⁴Dertusensis *nel testamento; vd. anche di sotto la perg. n. 287; de Annensis La Mantia, Il testamento cit.*

⁴⁵sich **A**

⁴⁶omnibus *s. l.* **A**

coman en la vostra gracia. Sapie senyor la vostra molt alta senyoria que per moltes letres he certi<fi>cada la vostra molt alta senyoria com lo senyor Rey En Friderich enguan feu son testament lo quel ha jurat, clos e segillat, e feyta substitucio segons que per aquelles letres creu senyor que longament avetz entes. E per zo senyor, quan a mi no es cert si les letres avetz audes axi con aquel ques desig servir lo traslat de la clausula que fa per vos e per la corona d'Arago, en cas zo que Deus no vuylle sentrevene, vos tramit dintre aquesta letra, per zo que y puixa la vostra sancta senyoria si mestre sera segons q<ue be>n vist vos sera. Humilment senyor besan vostres peus e vostres mans me coman en la vostra gracia.

Data el castel de Trapana, XXV de febrar, III^a indicio.

Nel foglio successivo:

aquest es traslat de la substitucio quel senyor Rey En Friderich ha feyta en son testament:

segue la trascrizione della clausola.

C

Al molt alt e molt poderos senyor senyor Jamfos per la gracia de Deu Rey d'Arago, de Valencia, de Cerdenya, de Corcegua e Comte de Barchinona, jo Ramon de Peralta humilment senyor besan vostres peus e vostres mans me coman en la vostra gracia. Ja senyor per altres letres les quals laltre dia ala vostra molt alta senyoria tramis per un frare predicador Aragones, longament la vostra senyoria certifique con lo derer dia del mes d'octubre ara derer passat, lo senyor Rey En Friderich avie tengut parlament e avie feyts molts e bons ordonaments, e con aqui foren lo senyor Rey En Pere, el senyor duch d'Atens, el procurador del senyor infant Don Johan, els comtes, barons, cavalers, sindichs de les ciutats e <terres> de <Sicilia>, e con entre los altres plach al senyor Rey que jo hi fos; e con en lo dit parlament lo dit senyor Rey publica una clausula o substitucio de son testament, segons senyor que per aquella letra longament creu que avetz entes; e per zo senyor quan ami no es cert si la dita letra e substitucio avets auda, ala vostra molt alta senyoria scriu la dicta clausula o substitucio, segons que el testament del senyor Rey es ordonat, lo qual es clos e segillat e iurat per lo senyor Rey e p<er> tots l<os> <damon>dits. La clausulla es aquesta que segueix:

segue la trascrizione della clausola; quindi la conclusione:

Per que senyor axi con aquel quis ten pervengut de certificar la vostra senyoria daquelles cosers que a vos ni ala corona d'Arago puixen venir de profit ne d'onor; en peraco senyor ne certifich la vostra sen<yori>a per zo que en cas s'entrevengas zo que Deus non vuylle, que la vostra senyoria posses proveir sobre les dites cosers segons que ben vist li sera. Humilment senyor besan vostres peus e vostres mans me coman en la vostra gracia.

Data el castel de Trapana XXVI de febrar III^a indicio.

(Archivio della Corona d'Aragona, Cartas Reales Alfonso III, n. 3718).

2. Transunto della clausola del testamento di Federico III riguardante la corona d'Aragona.

Messina, 28 luglio 1337, quinta indizione: transunto della clausola del testamento di Federico III, circa la "successione aragonese", inviato dopo l'apertura del testamento, su richiesta di Pietro II, dal notaio Francesco di Catania a Pietro IV, re d'Aragona. La clausola è stata rilevata, qui, in carattere corsivo.

In Dei nomine amen. Anno nativitatis Domini millesimo trecentesimo tricesimo septimo, die vicesimo octavo mensis iulii quinte indictionis, pontificatus Sanctissimi Patris et Domini Domini Benedicti divina providencia Pape duodecimi, anno eius tercio. Ex huius scripti publici serie sit omnibus manifestum quod in presencia mei Francisci de Cathania, clerici publici apostholica auctoritate notarii, et testium infrascriptorum ad hoc vocatorum et specialiter rogatorum, serenissimus dominus Petrus secundus, illustris Rex Sicilie, filius et heres quondam bone memorie serenissimi principis domini Friderici, eiusdem regni Regis illustris ut constitit, ostendit quoddam testamentum in scriptis ultime voluntatis dicti quondam domini Regis Friderici patris sui, actum per manus mei predicti notarii in civitate Cathanie, anno Dominice incarnationis millesimo trecentesimo tricesimo quarto, mense marcii, vicesimo nono eiusdem, secunde indictionis, pontificatus Sanctissimi Patris et Domini Domini Iohannis divina providencia Pape vicesimi secundi, anno eius decimo octavo, et publicatum in dicta civitate per me predictum et infrascriptum natarium, anno nativitatis Domini millesimo trecentesimo tricesimo septimo, die vicesimo septimo mensis iunii quinte indictionis, pontificatus Sanctissimi Patris et Domini Domini Benedicti Pape duodecimi, anno eius tercio. Et quia opus habet subscriptum capitulum contentum in dicto testamento, mittendi ad Regem Aragonum, quia tenor ipsius capituli eundem Regem Aragonum tangere videtur, me requisivit attente meum super hoc officium implorando, ut ipsum capitulum publicarem et in formam publicam redigere deberem, ad dicti Domini Regis Aragonum cautelam et omnium quorum interest, et fidem exinde singulis faciendam. Cuius dicti Domini Regis Petri requisicioni annuere cupiens, ut pote consone racioni, quia predictum capitulum in predicto testamento dicti domini Regis Friderici vidi, legi et inspexi diligenter et advertens ipsum non abolitum, non abrasum, nec corrosum, nec viciatum, nec suspectum in aliqua parte sui, inmo in sua prima propria figura et forma consistere, omni prorsus vicio et suspicione carere, ipsum de verbo ad verbum, prout in dicto testamento continetur, nichil meo addito, diminuto vel mutato, publicavi et in presentem publicam formam redegì et transcripsi, ut mea auctoritate interposita presens sumptum publicum de predicto originali testamento transumptum, unde vim et robur habeat, quo ad dictum capitulum, quam habere dignoscitur originale testamentum predictum. Cuius capituli tenor per omnia talis est: *Item si forte (quod Deus avertat) contigerit prefatos carissimos filios nostros Regem Petrum, Ducem Guillelmum et Infantem Iohannem, vel filios legitimos et naturales ipsorum, seu alterius eorumdem, decedere, liberis masculis legitimis et naturalibus ex legitimo matrimonio descendentibus non relictis, volumus et ordinamus quod in tali casu inopinato*

iure substitutionis succedat et substituatur ac succedere debeat eis illustris dominus Alfonsus, Rex Aragonum, honorabilis nepos noster. Quod si forte predictus Rex Aragonum predictam hereditatem et successionem nostram acceptare renuerit, in eo casu succedat et substituatur dictis filiis et heredibus nostris, iure substitutionis predictae, inclitus Infans Petrus, comes Ampuriarum et Ripacurcie, frater eiusdem domini Regis Aragonum nosterque nepos carissimus. Et si forte dictus Infans Petrus dictam hereditatem et successionem nostram acceptare noluerit, succedat et substituatur in dicta hereditate et successionem nostram et filiorum nostrorum, Infans Raymundus Beringarii, comes Montanarum de Prades, frater domini Regis Aragonum nosterque nepos carissimus. Quod si forte dictus Infans Raymundus Beringarii predictam hereditatem et successionem nostram et filiorum nostrorum noluerit acceptare, succedat et substituatur in dicta hereditate et successionem nostram Infans Petrus, primogenitus dicti domini Alfonsi Regis Aragonum. Et si forte dictus Infans Petrus dictam hereditatem et successionem nostram et filiorum nostrorum, acceptare noluerit, succedat et substituatur in dicta hereditate et successionem nostram Infans Iacobus, comes Urgelli, filius dicti domini Regis Aragonum. Et si forte dictus Infans Iacobus dictam hereditatem et successionem nostram et filiorum nostrorum acceptare renuerit, succedat et substituatur in dicta hereditate Infans Ferrandus, marchio Dertusensis, filius eiusdem domini Regis Aragonum, et sic deinceps in infinitum in proximiori gradu tam in predicto regno nostro Sicilie, ducatu Apulie et principatu Capue, quam in omnibus aliis bonis ditorum filiorum nostrorum, eisdem per nos relictis et legatis, tam iure institutionis quam quocumque alio iure superius declaratis, cum omnibus iuribus, racionibus et pertinenciis eorumdem. Ita tamen quod idem Rex Aragonum, vel qui ex predictis successerit in predicto regno nostro et aliis supradictis, teneatur et debeat maritare et dotare omnes filias nostras et ditorum filiorum nostrorum et filiorum eorum, et pro ipsarum qualibet solvere, tempore sui maritaggi, dotes que superius et inferius continentur et que patres earum eis legaverint in ultimis voluntatibus eorum; nec non et solvere omnia et singula debita et legata nostra et ditorum filiorum nostrorum ac filiorum ipsorum, et tam presens nostrum testamentum, quam ipsorum testamenta seu codicillos executioni mandare similiter teneatur. Unde ad futuram memoriam et ut de premissis omnibus in posterum apud omnes haberi valeat plena fides, ad cautelam dicti domini Regis Aragonum et omnium quorum intererit vel interesse poterit in futurum, de voluntate, mandato et beneplacito prefati illustrissimi Regis Petri, factum est presens transumptum publicum, instructum per manus mei predicti et infrascripti notarii, meis signo et subscriptione munitum. Actum in civitate Messane presentibus inclito et illustri domino Guillelmo, duci Athenarum et Neopatrie, comite Calataphimi, domino terre Nothi et pertinenciarum tocus Capitis Passari, ac dicti regni Sicilie generali procuratore, et magnificis et egregiis domino Damiano de Palicio de Messana, iuris civilis professore, Agrigentino decano et regie capelle magistro capellano, ac dicti regni Sicilie logotheta et prothonotario, domino Matheo de Palicio de Messana, comite Nucarie et domino terre Tripi ac una cum sociis Magne Regie Curie magistro rationali, domino Blasco de Alagonia, eiusdem regni magistro iusticiario, domino Manfrido de Claromonte, comite Claromontensi ac eiusdem regni senescalco, domino Raymundo de Peralta et domino Russo Rubeo de Messana, comite Aydoni, domino Montis Russi e Scurdie, ac una cum sociis Magne Regie

Curie magistro rationali, consiliariis et familiaribus dicti domini Regis Petri, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis anno, mense, die, indictione et pontificatu premissis.

Et ego Franciscus de Cathania clericus publicus apostolica auctoritate notarius predictis omnibus una cum prenominatis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis presens interfui et predictum capitulum per me fideliter assumptum de predicto originali testamento, nichil per me in eo addito vel mutato, de mandato, voluntate et requisicione dicti serenissimi domini Regis Petri, ad cautelam prefati illustris domini Regis Aragonum et omnium quorum interest, publicavi et in presentem publicam formam redegei meque subscripsi et meo solito signo signavi.

(Archivio della Corona d'Aragona, Pergaminos Pietro III, n. 287)